



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere (relatore)
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 19 maggio 2021, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2019 del Comune di **Palena (CH)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,

convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *“Regolamento concernente l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 28 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, di approvazione delle linee guida e del questionario, *“cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall’art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2019”*;

vista la deliberazione dell’11 dicembre 2020, n. 288/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha fissato il termine per l’invio delle relazioni al rendiconto 2019 al 25 febbraio 2021;

vista la deliberazione dell’11 febbraio 2021, n. 14/2021/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il programma delle attività di controllo per l’anno 2021;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12, e successivamente modificata con decreto del 31 marzo 2021, n. 2;

vista l’ordinanza del 17 maggio 2021, n. 22/2021, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Francesca Paola Anelli;

FATTO E DIRITTO

1. La Sezione, nell’ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario, acquisito mediante il sistema applicativo Con.Te in data 28 gennaio 2021, prot. n. 368, e la relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2019 del Comune di Palena - 1.307 abitanti. L’Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, l’adozione di misure correttive. Il Magistrato istruttore, considerando, peraltro, che con la raccomandazione n. 424 del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa del 7 novembre 2018 si è inteso adottare gli indirizzi dell’*open government*, trasparenza partecipazione e *accountability*, ai principali atti delle autonomie territoriali - legislazione, bilancio, appalti, servizi e pianificazione delle politiche (DUP/PEG)

- ha ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, alla gestione di parte corrente e della liquidità, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria.

Dei poteri riconosciuti alla Corte dei conti dal legislatore, in particolar modo nell'articolo 148-bis del Tuel, e confermati dalla più recente giurisprudenza costituzionale riguardo all'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, al rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli in materia di indebitamento, onde prevenire irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari, si è ampiamente trattato nella precedente deliberazione di questa Sezione del 20 luglio 2020, n. 144/2020/PRSE, relativa all'esame dei rendiconti 2015-2018. Ciò premesso, si riportano, di seguito, i principali dati di sintesi rilevati sulla gestione finanziaria dell'Ente.

2. In sede istruttoria, per le vie brevi, sono stati chiesti chiarimenti e documentazione integrativa in merito ai seguenti aspetti:

- anticipazioni di liquidità 2019;
- consistenza della cassa vincolata al 31 dicembre 2019;
- gestione dei residui attivi del titolo 1;
- indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.

Il Responsabile dei servizi finanziari con nota del 5 maggio 2021 (ns. prot. n. 3280) ha dato riscontro alle richieste istruttorie.

3. Il Comune chiude l'annualità in esame con un risultato di amministrazione positivo pari a euro 669.256,28.

Tabella 1: Risultato di amministrazione

Esercizio 2019	
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	268.565,18
Riscossioni	4.513.602,32
Pagamenti	4.699.783,68
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	82.383,82
Residui attivi	4.339.994,86
Residui passivi	3.030.500,80
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2.472,93
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	720.148,67
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	669.256,28
PARTE ACCANTONATA	558.166,63
<i>di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	<i>553.465,52</i>
<i>Altri accantonamenti</i>	<i>4.701,11</i>
PARTE VINCOLATA	0,00
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	42.029,18
PARTE DISPONIBILE	69.060,47

Fonte: Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 12.06.2020 (Approvazione del rendiconto 2019), BDAP

Al netto delle somme accantonate e destinate l'Ente consegue un saldo sostanzialmente positivo (*"Parte disponibile"*) pari a euro 69.060,47.

In merito alla composizione del risultato di amministrazione, il Comune ha provveduto all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011).

Nell'esercizio in esame si osserva un incremento della quota accantonata (euro 553.465,52, pari al 12,75% del totale dei residui attivi) rispetto al 2018 (euro 390.413,96, pari all'11,39% del totale dei residui attivi). Nel questionario al rendiconto 2019, l'Organo di revisione attesta la regolarità del calcolo del fondo in parola.

Dalla tabella soprariportata, si osserva la mancata costituzione del *"Fondo contenzioso"*. L'Organo di revisione, nel parere, precisa che *"dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente al 31.12 non è stato ritenuto necessario la predisposizione di accantonamenti appositi"* e *"ritiene corretta la valutazione espressa"*.

Al riguardo, si precisa che risulta trasmesso, in lieve ritardo, il questionario sugli oneri da contenzioso 2019 (prot. n. 11010 del 15 marzo 2021) che, secondo quanto disposto dalla Sezione delle autonomie, doveva essere inviato, tramite il sistema Con.Te, entro l'8 marzo 2021.

Dall'esame del parere, emerge, inoltre, che la voce *"Altri accantonamenti"* è relativa al fondo per l'indennità di fine mandato del Sindaco (euro 4.701,11).

Questo Collegio raccomanda al Comune una scrupolosa attenzione, anche nei futuri esercizi, al rispetto dei principi contabili nella rappresentazione della composizione del risultato di amministrazione e ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. A tal fine si richiama l'attenzione dell'Organo di revisione sulla necessità di una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni dettate dal legislatore e nel rispetto del principio della prudenza.

4. In merito alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che: *"a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*.

Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011.

L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto, ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Il decreto ministeriale 1° agosto 2019 ha indicato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero: W1 Risultato di competenza; W2 Equilibrio di bilancio; W3 Equilibrio complessivo. Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

Per quanto sopra precisato, la verifica degli equilibri nell'esercizio in esame, individuati dal citato decreto ministeriale, è di seguito rappresentata.

Tabella 2: Verifica degli equilibri

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
RISULTATO DI COMPETENZA W1 (O1+Z1)	196.879,23	-18.693,91	178.185,32
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	183.002,85	0,00	183.002,85
Risorse vincolate nel bilancio	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI BILANCIO W2 (O2+Z2)	13.876,38	-18.693,91	-4.817,53
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (+) / (-)	-19.060,04	0,00	-19.060,04
EQUILIBRIO COMPLESSIVO W3 (O3+Z3)	32.936,42	-18.693,91	14.242,51

Fonte: BDAP

Dai dati esposti in tabella, si evince che l'Ente, come richiesto dalla normativa, presenta un risultato di competenza dell'esercizio positivo (W1 euro 178.185,32), in particolare, per la parte corrente il saldo è pari a euro 196.879,23. La gestione degli investimenti, invece, nonostante l'applicazione del risultato di amministrazione 2018 per complessivi euro 68.500,00, espone un saldo negativo per euro -18.693,91. L'Ente, pertanto, chiude il rendiconto 2019 con W2 Equilibrio di bilancio pari a euro -4.817,53 e W3 Equilibrio complessivo pari a euro 14.242,51; per l'esercizio in esame, questi due valori (W2 e W3), ai sensi del d.m. 1° agosto 2019, hanno finalità meramente conoscitive.

Al riguardo, la commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori rappresentativi

degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'*Equilibrio complessivo* (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un *Risultato di competenza* (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'*Equilibrio di bilancio* (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

4.1. In sede di applicazione dell'avanzo libero, l'Organo di revisione ha accertato che l'Ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del Tuel (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dall'art. 187, comma 3-bis, dello stesso Tuel (cfr. parere e questionario al rendiconto 2019).

5. Con riferimento alla gestione della liquidità, il Comune a fine esercizio presenta un fondo cassa pari a euro 82.383,82, interamente vincolato e in diminuzione (-69,32%) rispetto all'esercizio precedente (euro 268.565,18), per effetto dei pagamenti superiori alle riscossioni. Nel questionario, l'Organo di revisione ha attestato che il fondo cassa al 31 dicembre 2019 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle scritture contabili e che l'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata.

L'Amministrazione comunale, a differenza di quanto avvenuto nelle annualità precedenti, non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria (*ex art. 222 del Tuel*); tuttavia, in sede istruttoria, è stato accertato il ricorso all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 1, commi 849 e seguenti, della legge n. 148 del 2018 (cfr. deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 12.03.2019 "*Autorizzazione all'attivazione anticipazione di liquidità presso Cassa Depositi e Prestiti (art. 1, commi da 849 a 857 legge n. 145 del 30.12.2018) - Ratifica delibera di G.C. n. 11 del 14.02.2019*").

Detta anticipazione, le cui condizioni economiche - si legge nella richiamata deliberazione consiliare - appaiono "*notevolmente convenienti per l'Ente, nonché molto inferiori alle condizioni attualmente applicate dal Tesoriere sulle anticipazioni di Tesoreria*", è pari a euro 122.835,99 e risulta regolarmente restituita il 30 dicembre 2019 (cfr. nota del Responsabile dei servizi finanziari del 5 maggio 2021).

Il ricorso a tale istituto, pur consentito dal legislatore, è sintomo del perdurare delle difficoltà dell'Ente nella gestione della liquidità. Questo Collegio, pertanto, nel rinviare alle considerazioni formulate, da ultimo, con la deliberazione n. 191/2020/PRSE del 14 settembre 2020 (esame del questionario al rendiconto 2018), sottolinea l'importanza di una corretta

gestione delle riscossioni e dei pagamenti e di un attento e costante monitoraggio dei flussi di cassa e delle attività di accertamento e di riscossione dei tributi. La capacità di riscossione delle proprie entrate costituisce, infatti, un elemento essenziale per consentire all'Ente di garantire la sostenibilità degli equilibri di bilancio.

6. A chiusura dell'esercizio 2019, dopo l'operazione di riaccertamento ordinario, effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, il Comune, relativamente alla gestione dei residui, mostra i seguenti risultati (cfr. rendiconto 2019 trasmesso alla BDAP):

- totale dei residui attivi pari a euro 4.339.994,86 (di cui euro 1.759.401,07 relativi al titolo 4 "Entrate in conto capitale") e totale dei residui passivi pari a euro 3.030.500,80 (di cui euro 1.322.409,83 relativi al titolo 2 "Spese in conto capitale"), con una prevalenza dei primi sui secondi;
- residui attivi prodotti dalla competenza 2019 pari ad euro 1.718.341,21 - con una quota di formazione del 30,52 per cento (incidenza dei residui 2019 sugli accertamenti di competenza);
- residui passivi prodotti dalla competenza 2019 pari ad euro 1.446.451,87 - con una quota di formazione del 28,51 per cento (incidenza dei residui 2019 sugli impegni di competenza);
- residui attivi degli esercizi precedenti al 2019 pari ad euro 2.621.653,65 - con un valore di smaltimento del 17,54 per cento;
- residui passivi degli esercizi precedenti al 2019 pari ad euro 1.584.048,93 - con un valore di smaltimento del 36,90 per cento.

Gli *stock* dei residui attivi e passivi conservati a fine esercizio sono risultati particolarmente consistenti.

Si osserva, rispetto all'annualità 2018, un aumento dei residui attivi (+26,57%), mentre i residui passivi rimangono pressoché costanti (+4,2%).

Le percentuali di formazione dei residui attivi (30,52%) e passivi (28,51%) appaiono significative e affiancate da capacità di riscossione (17,54%) e di pagamento (36,90%) piuttosto contenute.

Anche per l'esercizio in esame, contrariamente a quanto comunicato dall'Amministrazione comunale in sede di esame del rendiconto 2018 (cfr. deliberazione della Sezione n. 191/2020/PRSE del 14 settembre 2020), si rileva il mantenimento in bilancio di residui, sia attivi che passivi, relativi alle anticipazioni di tesoreria (titolo 7 delle entrate euro 843.012,75 e titolo 5 delle spese euro 843.012,75, cfr. BDAP).

6.1. Al 31 dicembre 2019, per quanto riguarda i residui di parte corrente, particolarmente significativo è l'importo conservato al titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva

e perequativa” pari ad euro 896.141,99, di cui euro 378.793,83 (il 42,27%) generati dalla competenza ed euro 517.348,16 (pari al 57,73%) prodotti dalle gestioni degli esercizi precedenti.

La tabella che segue evidenzia, per l’esercizio in esame, la capacità di riscossione dei residui relativi alle entrate correnti.

Tabella 2: Gestione residui attivi 2019

	Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”	Titolo 3 “Entrate extratributarie”
Residui attivi all’1.1.2019	627.956,31	566.839,61
Riscossioni c/residui	111.672,17	168.867,11
Riaccertamento dei residui	1.064,02	-36.559,71
Residui attivi antecedenti al 2019 conservati al 31.12.2019	517.348,16	361.412,79
Percentuale di riscossione	17,78%	29,79%

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

La tabella mostra una capacità di riscossione piuttosto contenuta sia per il titolo 1 (17,78%) che per il titolo 3 (29,79%).

La percentuale di riscossione dei crediti residui dei titoli 1 e 3 rappresenta un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all’adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell’evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione della modalità di calcolo del FCDE, direttamente collegata alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente “congelamento” di risorse da destinare alla copertura del rischio evasione.

Al riguardo, si osserva che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione (euro 553.465,52) è interamente di parte corrente e prodotto unicamente dai residui del titolo 1 (cfr. dati BDAP).

Il Responsabile dei servizi finanziari, nel dare riscontro alle richieste istruttorie, ha precisato che: *“la composizione del saldo del titolo 1 delle entrate è riferibile, in particolare, ai residui delle annualità 2016 e 2018. In tali annualità, infatti, si è dato un forte impulso all’attività accertativa con l’emissione di ruoli riferiti a più annualità. Tali entrate tributarie sono state accertate ed imputate contabilmente all’esercizio in cui sono stati emessi i ruoli e le liste di carico. Poiché tale attività è stata effettuata generalmente a fine anno, gli effetti positivi della riscossione si sono verificati solo nelle annualità successive incidendo sull’entità dei residui attivi”*.

6.2. Questa Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato, rinvia a quanto esposto nella già citata deliberazione n. 191/2020/PRSE e richiama l'attenzione sull'esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza; infatti al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui attivi, il Comune debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare le posizioni creditorie.

7. Per quanto concerne il rispetto della normativa dettata in materia di tempestività dei pagamenti, l'Organo di revisione ha attestato che il Comune ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, del Tuel.

L'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto recante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013; quest'ultimo, trasmesso in esito alle richieste istruttorie, è pari a sessanta giorni, in riduzione rispetto al 2018 (92 gg.).

Al riguardo, il Responsabile dei servizi finanziari precisa che *"ai fini della determinazione dell'indicatore, incidono in maniera determinante le fatture relative alla gestione dell'impianto fotovoltaico che vengono regolate tramite compensazione delle rispettive posizioni debitorie e creditorie con il gestore dei servizi energetici. Infatti, la fatturazione non segue il medesimo andamento temporale tra fatture emesse e fatture ricevute creando un conseguente disallineamento nei tempi di pagamento"*.

8. Dall'esame del questionario relativo ai debiti fuori bilancio 2019, emerge che l'Ente, nel corso dell'esercizio, non ha riconosciuto debiti fuori bilancio e che al 31 dicembre non sussistono debiti ancora da riconoscere.

9. Per quanto concerne i rapporti dell'Ente con le società partecipate, come disposto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico delle società partecipate), si è verificato che il Comune, con deliberazione di Consiglio n. 33 del 21 novembre 2020 ha approvato, nei termini prescritti dal legislatore, il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni. La relativa deliberazione è stata regolarmente trasmessa a questa Sezione di controllo. Dalla ricognizione periodica si evince che, al 31 dicembre 2019, l'Ente detiene le seguenti partecipazioni dirette: ECO.LAN s.p.a. (0,95693779% - società attiva), SASI s.p.a. (1,20481927% - società attiva).

Dall'esame della relazione tecnica (allegato B), in merito alla partecipazione detenuta nella società ISI s.r.l. in liquidazione, emerge che *"che la procedura di liquidazione si è conclusa con l'approvazione del Bilancio finale di liquidazione. Infatti, con atto pubblico a rogito del Notaio Sergio Sideri di Lanciano (CH) del 18.06.2020, repertorio 38636, raccolta 15932, è stato approvato il Bilancio finale di liquidazione e l'allegato Piano di Riparto col quale vengono assegnati al Comune di Palena € 1.281,40"*. Per quanto concerne le altre partecipazioni *"è confermato il mantenimento"*.

10. In ultima istanza, il Collegio richiama l'Ente al rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche disciplinati dal d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nello specifico al rispetto degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 29, comma 1, e dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, riservandosi di monitorare, anche in relazione all'esercizio delle altre attività di controllo intestate a questa Sezione, il pieno adempimento degli obblighi di pubblicazione gravanti sul Comune.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- a porre in essere adeguate misure correttive, per quanto attiene in particolare: la gestione della liquidità; il costante monitoraggio della mole di residui attivi e passivi, adottando ogni provvedimento utile a migliorare l'efficienza sia delle riscossioni che dei pagamenti; il rispetto della normativa dettata in materia di trasparenza *ex* d.lgs. n. 33 del 2013;
- a provvedere al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile volta a garantire, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Palena (CH).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 19 maggio 2021.

L'Estensore

Francesca Paola ANELLI

f.to digitalmente

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA